REGOLAMENTO (CEE) N. 171/88 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 1988

che modifica il regolamento (CEE) n. 551/85 che stabilisce le modalità di applicazione per quanto concerne le importazioni di riso originarie degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio, del 26 febbraio 1985, relativo al regime applicabile a certi prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1306/87 (2), in particolare l'articolo 22,

considerando che a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 551/85 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3817/85 (4), il titolo d'importazione previsto dal paragrafo 1 dello stesso articolo è rilasciato il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda; che spesso il termine di tre giorni lavorativi si rivela insufficiente per una buona gestione del contingente; che è pertanto opportuno portarlo a sette giorni lavorativi;

considerando che l'articolo 20, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 486/85 non è più applicabile dopo il 30 giugno 1985; che gli Stati membri non sono pertanto più tenuti a comunicare i quantitativi importati senza riscossione del prelievo nei dipartimenti francesi d'oltremare;

considerando che per consentire alla Commissione una migliore gestione del contingente è opportuno prevedere che gli Stati membri siano tenuti a comunicare i quantitativi figuranti in titoli d'importazione annullati o non utilizzati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 551/85 è modificato come segue:

1) All'articolo 3, paragrafo 2 il testo del primo comma è sostituito dal seguente testo:

« Il titolo d'importazione di cui al paragrafo 1 è rilasciato il settimo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, sempreché non sia presa in questo periodo una misura di sospensione della fissazione anticipata del prelievo o non sia stata raggiunta la quantità che può beneficiare del prelievo ridotto ».

2) All'articolo 4, il testo delle lettere c) e d) è sostituito dal seguente testo:

« c) le quantità, per tipo di riso, indicate in titoli non utilizzati;

d) le quantità, per tipo di riso, per le quali i titoli d'importazione sono stati annullati a norma dell'articolo 36 del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione (*).

(*) GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente

(1) GU n. L 61 dell'1. 3. 1985, pag. 4.
(2) GU n. L 124 del 13. 5. 1987, pag. 5.
(3) GU n. L 63 del 2. 3. 1985, pag. 10.
(4) GU n. L 368 del 30. 12. 1985, pag. 16.